

REGOLAMENTO SULLE MODALITA' D'INSERIMENTO DI ADULTI, ANZIANI E DISABILI IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI RICOVERO

(Approvato con deliberazione del Commissario straordinario n. 88 del 15/05/2018)

ART.1

DISCIPLINA E DEFINIZIONI

Questo regolamento disciplina i criteri e le modalità di inserimento di adulti, anziani e disabili che necessitano di ricovero in strutture residenziali, nonché le modalità di compartecipazione economica da parte del Comune. In particolare, si intende:

- a) per necessità assistenziale: l'impossibilità della permanenza nell'ambiente familiare di una persona adulta e/o anziana e disabile, in relazione alla quale non è ipotizzabile alcuna altra soluzione, alternativa al ricovero, che consenta di rimuovere o attenuare la condizione di disagio;
- b) per necessità economica: l'impossibilità della persona adulta e/o anziana e dei familiari tenuti nei suoi confronti a prestare gli alimenti (art. 433 cc), a farsi carico totalmente della retta di permanenza nella struttura residenziale in considerazione delle proprie situazioni reddituali e patrimoniali.

Come stabilito dall'art.3, comma 2-ter, del D.Lgs.n.109/1998, è prevista la valutazione della condizione di disabilità grave riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. n.104/92 per le persone dai 18 ai 64 anni e della condizione di non autosufficienza di persone ultrasessantacinquenni accertate dalla ATS. In presenza di tali condizioni, è presa in considerazione la sola condizione economica e patrimoniale dell'assistito.

In assenza di tali requisiti, è obbligatoria la compartecipazione alla spesa da parte dei familiari (art. 433 del codice civile), come descritto al punto c) del successivo art. 2.

ART. 2

DESTINATARI

Sono destinatari degli interventi:

- a. persone di età compresa fra i 18 e i 64 anni, residenti nel Comune di Palau, affetti da disabilità temporanea o permanente, che è causa di perdita dell'autonomia personale, anche parziale (art. 3, comma 3, L. n.104/1992), certificata;
- b. persone anziane, oltre 65 anni, residenti nel Comune di Palau, affette da patologie croniche e/o degenerative che comportano forme di dipendenza assistenziale, parziale o totale (art. 3, comma 3, L. n.104/1992), certificata;
- c. persone, adulte e anziane, con difficoltà tali che non rendono possibile la loro permanenza nell'abitazione. Se la permanenza dei soggetti sopra descritti, nel proprio ambiente di vita, non è più possibile nemmeno con il supporto dell'assistenza domiciliare, né con il supporto di altri interventi (L.n.162/1998, Ritornare a Casa), può essere disposto il loro inserimento in strutture residenziali la fine di rimuovere o attenuare la condizione di disagio, dopo verifica della situazione e l'espletamento di tutti gli adempimenti previsti per legge.

ART. 3

REQUISITI PARTICOLARI

La procedura di ingresso in struttura residenziale (Strutture riabilitative; RSA e Comunità Integrate), è definita in base ai protocolli operativi tra ANCI, ATS e territorio, su disposizioni normative dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Le richieste di inserimento in struttura, per persone non autosufficienti disabili in possesso di certificazione di cui all'art. 1, sono presentate dagli stessi o, se impossibilitati, dai familiari e/o tutori o amministratori di sostegno, al Punto Unico di Accesso di riferimento, per la valutazione multidimensionale dei bisogni del paziente, l'opportunità del ricovero e il grado di intensità assistenziale.

ART. 4

VALUTAZIONE DEL BISOGNO

In conformità a quanto stabilito dalla L. n.328/2000 e dalla L.R. n.23/2005, il Comune assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica della retta di ospitalità.

Nel rispetto delle norme vigenti, la necessità dell'integrazione economica sussiste se la persona interessata non può provvedere al pagamento integrale della retta di ricovero con risorse proprie, né con le contribuzioni dovute dai soggetti civilmente obbligati ai sensi dell'art.433 del Codice Civile.

ART. 5

DETERMINAZIONE DELLA CAPACITÀ ECONOMICA

La retta di ricovero è coperta con la compartecipazione alla spesa da parte dell'interessato, dai componenti conviventi, nonché dai parenti civilmente obbligati. In tal caso è escluso l'intervento del Comune e il pagamento della retta è effettuato direttamente dal ricoverato alla struttura.

Se le risorse economiche dell'interessato non sono sufficienti a coprire l'intero ammontare della retta, concorreranno al costo della prestazione assistenziale con il proprio patrimonio mobiliare, i parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

Se persiste ulteriormente la condizione di copertura parziale, può essere presentata al Comune la richiesta di integrazione della retta di ricovero da parte dell'interessato, da un suo familiare o da chi ne esercita la tutela, la curatela o l'amministrazione di sostegno.

Le richieste e le dichiarazioni devono essere presentate ai sensi della normativa in materia di ISEE socio sanitario residenziale.

Nel caso di donazioni e/o alienazione di beni immobili, cessione di titoli o assoggettamento stessi beni a trust, da parte della persona ricoverata, avvenute negli anni precedenti la domanda di integrazione alla retta, la persona ricoverata stessa o coloro che sono civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile che ne siano venuti in possesso, sono tenuti a coprire l'importo della retta fino alla concorrenza del valore attualizzato dei beni ceduti.

Se il ricoverato risulta essere proprietario della casa di abitazione e/o di altri beni immobili (ad es. anche terreni), lo stesso ricoverato o i suoi parenti sono obbligati a provvedere con tutti i mezzi a loro disposizione procedendo anche a:

- locazioni
- costituzione di diritti reali di godimento
- convenzioni con Enti privati e, in ultimo, ad alienare l'immobile anche gradualmente per contribuire al pagamento della retta e/o restituire al Comune le somme che eventualmente sarà chiamata ad anticipare.

La compartecipazione da parte degli obbligati, quando prevista, sarà stabilita sulla base delle soglie ISEE indicate nella tabella del successivo art. 6.

La capacità di provvedere alla copertura della retta da parte dell'interessato è calcolata sulla base dell'importo complessivo delle risorse economiche e patrimoniali di qualsiasi natura e provenienza di cui l'interessato dispone, decurtato della quota del 10% che deve essere garantita per le esigenze personali, secondo quanto previsto dal D.P.R.G. n.145/1990 e, comunque, per un importo mensile non inferiore a € 100,00.

ART. 6

PROCEDURA E DETERMINAZIONE DELL'INTERVENTO ECONOMICO COMUNALE

L'integrazione della retta da parte del Comune è subordinata alla presentazione di apposita domanda, tramite la modulistica reperibile all'ufficio servizi sociali. La richiesta deve essere presentata, nell'ordine:

1. dall'interessato, dal tutore, dal curatore, dall'amministratore di sostegno;
2. da uno o più parenti o affini, se l'interessato si trova nell'impossibilità di farlo personalmente.

Alla domanda deve essere allegata:

- a. attestazione ISEE socio sanitario residenziale dell'interessato;
- b. autocertificazione, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000, dell'esistenza di eventuali donatori e/o dei soggetti civilmente obbligati ai sensi dell'art. 433 c.c.;
- c. autocertificazione, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000, di emolumenti, indennità di accompagnamento, pensioni e/o assegni di invalidità, rendite, eredità, donazioni, arretrati, ecc.;
- d. ogni altro documento ritenuto utile a stabilire le reali condizioni dell'interessato e dei soggetti tenuti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

La presentazione di quanto richiesto è elemento vincolante per l'avvio dell'istruttoria e per l'eventuale integrazione della retta da parte del Comune.

Annualmente tale documentazione è sottoposta ad aggiornamento, su richiesta dell'ufficio servizi sociali.

E' fatta salva la possibilità di comunicare all'ufficio, in qualunque periodo dell'anno, ogni variazione inerente la situazione complessiva dell'interessato e dei suoi parenti obbligati ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile.

La contribuzione economica del Comune è determinata secondo le seguenti modalità di calcolo:

- a. possesso della certificazione di cui all'art. 3, comma 3, L. n.104/1992: importo della retta, meno la capacità contributiva del ricoverato (totale risorse, meno il 10%);
- b. non possesso della certificazione di cui all'art. 3, comma 3, L. n.104/1992: importo della retta, meno la capacità contributiva del ricoverato (totale risorse, meno il 10%), meno la quota dovuta dai parenti civilmente obbligati. Le soglie di esenzione e le quote di contribuzione sono determinate con deliberazione di Giunta Comunale e periodicamente aggiornate. La quota mensile di compartecipazione di ogni singolo, civilmente obbligato, è determinata in base al seguente calcolo:

fascia	ISEE sanitario socio residenziale (valori in €)	Compartecipazione mensile (art.433 c.c.)
1	da 0 a 5.000,00	0
2	da 5.000,01 a 8.000,00	20%
3	da 8.001,00 a 10.000,00	30%
4	da 10.000,01 a 15.000,00	40%
5	da 15.001,00 a 20.000,00	60%
6	da 20.001,00 a 25.000,00	80%
7	oltre 25.000,00	100%

Per la parte di retta che rimane scoperta, dopo aver dedotto la contribuzione del ricoverato, se non può essere assunta totalmente a carico dei parenti tenuti ai sensi dell'art. 433 del c.c., il Comune interviene a copertura della differenza, fino alla concorrenza dell'importo dovuto.

Nel caso di risorse finanziarie pubbliche insufficienti o nell'impossibilità di accogliere tutte le richieste, si darà priorità alle situazioni in cui è presente un maggior disagio socio economico. A

parità di situazione, si considererà l'ordine di arrivo e comunque entro i limiti delle disponibilità stanziare nei rispettivi capitoli di bilancio.

ART. 7
CONTROLLI

Il Comune verifica la veridicità in tutti i casi sia dichiarata una capacità economica o certificazione ISEE pari a zero. Per ogni intervento economico, il Comune si riserva di effettuare, sulle dichiarazioni presentate, indagini e controlli incrociati, anche tramite gli organi competenti.

ART. 8
ENTRATA IN VIGORE

Questo regolamento entra in vigore dal momento di esecutività della deliberazione di approvazione.